

MEMORANDUM INERENTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI AI SENSI DELLA L. 124/2017 (documento privo di valore legale)

Con riferimento alla legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi dal 125 al 129, visto il parere n. 1449/2018 espresso dal Consiglio di Stato in data 28 marzo 2018, si ricorda che, a decorrere dall'anno 2019, sussistono a carico dei beneficiari obblighi di pubblicità, da adempiersi entro il 30 giugno di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni descritte in calce, relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti nell'esercizio finanziario precedente, a partire dal 1° gennaio 2018 ed erogati da pubbliche amministrazioni.

In base alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell'11 gennaio 2019, l'obbligo di informazione sussiste qualora il totale dei benefici ricevuti nell'anno esaminato risulti pari o superiore a € 10.000,00.

Soggetti obbligati e modalità di pubblicazione:

- 1)** ai sensi del comma 125, art. 1, della L. 124/2017 sono assoggettati all'obbligo di informazione:
- a) le associazioni ambientaliste di cui all'art. 13 della L. 239/1986;
 - b) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. 206/2005;
 - c) le associazioni, le Onlus e le fondazioni;
 - d) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998.

Tali soggetti sono tenuti a pubblicare le informazioni sui propri siti internet o su analoghi portali digitali.

Ai sensi del comma 125 sexies, art. 1, della L. 124/2017 le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998, sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali, l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

- 2)** ai sensi del comma 125 bis, art. 1, della L. 124/2017 sono assoggettati all'obbligo di informazione i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile (attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti).

Tali soggetti sono tenuti a pubblicare le informazioni:

- nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
ovvero

- qualora i soggetti redigano il bilancio ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile o non siano tenuti alla redazione della nota integrativa, essi pubblicano le informazioni sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

I dati da pubblicare, per ciascun beneficio ricevuto, sono i seguenti:

- a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b. denominazione del soggetto erogante;
- c. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

- d. data di incasso;
- e. causale.

SANZIONI

Si ricorda altresì che, ai sensi del comma 125 ter, art. 1, della L. 124/2017, **a partire dal 1° gennaio 2020**, l'inosservanza degli obblighi sopra descritti, di cui ai commi 125 e 125 bis, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione, senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Si rappresenta che il controllo sugli adempimenti di pubblicità e sull'irrogazione delle sanzioni suddette spetta alle singole amministrazioni eroganti. **Si consiglia pertanto di inviare tempestivamente il link ove si trovano le informazioni pubblicate ovvero, per i soggetti di cui al comma 125 bis primo periodo, art. 1 della L. 124/2017 copia delle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, ai seguenti indirizzi:**

relazioniinternazionali@certregione.fvg.it e per conoscenza a: *relazioniinternazionali@regione.fvg.it*

indicando nell'oggetto: Adempimento obbligo di informazione ai sensi della L. 124/2017.

Per approfondimenti si vedano:

- Art. 1 commi 125 – 129, L. 124/2017 (testo coordinato non ufficiale e privo di valore legale, aggiornato alle modifiche introdotte dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58). Per i testi integrali ufficiali si rimanda alla lettura delle singole norme;
- Circolare n. 2 del 11 gennaio 2019, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018 del 28 marzo 2018.